



DETERMINAZIONE N. 496 DEL 24/11/2022

Provvedimento di cancellazione senza liquidazione società di capitali ai sensi della L. 120/2020 (Capitale sociale in lire e omessa denuncia elenco soci).

Il Dirigente dell'area anagrafe e registri e Conservatore del registro imprese,

- visto il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020 n.120, che individua le “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in particolare il Titolo IV affronta il tema delle “Semplificazioni in materia d’impresa, Ambiente e Green Economy” ;
- visto il comma 1 dell’art. 40 del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto la competenza del Conservatore in materia di iscrizione di provvedimenti d’ufficio nel Registro delle Imprese;
- visto il comma 2 dell’art. 40 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 che introduce una nuova fattispecie di scioglimento d’ufficio senza liquidazione delle società di capitali iscritte nel Registro delle Imprese che si trovino nella condizione di omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o di mancato compimento di atti di gestione ove l’omissione e/o l’inattività si verificano unitamente a una delle seguenti circostanze:
 - il permanere dell’iscrizione del capitale sociale in Lire italiane;
 - l’omessa presentazione all’ufficio Registro Imprese di dichiarazione contenente l’elenco soci per le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata a seguito dell’entrata in vigore della Legge 02/2009 art. 16;
 - visto che il comma 3 dell’art. 40 del citato D.L. 76/2020 stabilisce che il Conservatore una volta accertate le condizioni sopra illustrate, provvede ad iscrivere nel Registro delle imprese la “propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione”;
- considerato che con provvedimento del Conservatore n. 76 /2021 si è provveduto ad iscrivere nel Registro delle Imprese lo scioglimento senza liquidazione delle società indicate nel documento allegato alla presente determinazione in quanto non risultano aver presentato al Registro delle imprese:
 - 1 la conversione del capitale sociale da Lire a Euro, come risulta nella colonna “Capitale sociale in lire”;
 - 2 la dichiarazione degli amministratori con l’indicazione dell’elenco soci a seguito della soppressione del Libro Soci previsto dall’art. 16 comma 12- undecies , della Legge n. 2/2009;



- considerato inoltre che, per le citate società, è stato verificato che non risultano aver depositato da oltre 5 anni il bilancio d'esercizio come indicato nella colonna "Variazioni RI e REA/deposito bilancio di esercizio negli ultimi 5 anni" del documento allegato;
- visto che dall'istruttoria compiuta dall'ufficio è emerso inoltre che le società in questione da oltre 5 anni non risultano più operative e precisamente:
 1. non risultano aver pagato il diritto annuale;
 2. non hanno comunicato al Registro delle Imprese, alcuna variazione relativa alla propria impresa;
 3. non presentano dichiarazioni di redditi di impresa e dichiarazioni IVA;
- considerato che le citate imprese non risultano titolari di un domicilio digitale attivo (in violazione di quanto imposto dall'art. 5 D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) cui notificare il provvedimento di 'cancellazione' dal Registro delle Imprese;
- rilevata pertanto l'impossibilità di adottare modalità telematiche per l'inoltro di qualunque tipo di comunicazione e/o notifica, nei confronti di quelle imprese che siano sprovviste di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;
- rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo di iscrivere al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale, ma altresì alla luce del fatto che il presupposto delle procedure di cancellazione citate è proprio la difficoltà di reperire le imprese interessate dai procedimenti di cancellazione;
- rilevato, infatti, che spesso la notifica tramite A/R risulta priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori/titolari, pubblicato nella visura e in numerosi casi anche presso la residenza anagrafica;
- ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento e il provvedimento finale possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione;
- visto che l'art. 8 della legge 241/1990 testualmente dispone che: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,



l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

- visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;
- rammentato che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Verona è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;
- considerato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione nell'Albo camerale consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'Ufficio e costituisce, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;
- vista la determinazione del Dirigente dell'Area Anagrafe e Registri n. 52 del 28/01/2022 ora sostituita dalla determinazione n. 457 del 27/10/2022 con le quali vengono fornite le istruzioni operative per notificare gli atti relativi ai procedimenti di cancellazione d'ufficio tra i quali vi rientrano anche i procedimenti di cui alla L. 120/2020;
- considerato che le citate determinazioni prevedono altresì la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al Registro delle imprese, degli atti relativi ai procedimenti di cancellazione d'ufficio;
- visto che il 17.03.2022 è stata pubblicata all'albo la comunicazione (di cui al protocollo n. 14680/U del 17/03/2022) di iscrizione dello scioglimento indirizzata agli amministratori delle società in elenco. Tale pubblicazione che ha valore di notifica, è rimasta accessibile per 60 giorni al fine di permettere alle società ancora esistenti, di inviare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e regolarizzazione della propria posizione;
- preso atto che nei successivi sessanta giorni dal perfezionamento della notificazione, nessuna impresa ha presentato:
 - formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività;
 - domanda di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge, come indicato dall'art. 40 D.L. 76 comma 4;
- visto inoltre che da interrogazione della banca dati Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio le citate società non risultano intestatarie di beni immobili e/o di diritti reali immobiliari. Tale

verifica, pur non avendo valore probatorio, rappresenta un importante indizio di inesistenza di beni immobiliari;

- considerato quindi che dall'istruttoria compiuta dall'Ufficio Registro delle Imprese emerge che le società indicate nell'elenco allegato si trovano nelle condizioni richieste dall'art. 40 comma 5 D.L. 76/2020 per provvedere alla loro cancellazione dal Registro delle Imprese;
 - vista, altresì, la direttiva del Conservatore n. 4 del 28 dicembre 2021 che definisce le modalità operative per le cancellazioni d'ufficio ai sensi del citato art. 40 del D.L. 76/2020;
 - vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - visto il decreto del Presidente della Repubblica 07 dicembre 1995, n. 581;
- per i motivi sopra indicati,

DETERMINA

- di iscrivere nel Registro delle Imprese la cancellazione delle imprese indicate nel documento allegato come previsto dall'art. 40 co. 5 decreto legge 76/2020 convertito in legge n. 120/2021;
- di pubblicare la presente Determinazione, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e come previsto dal provvedimento dirigenziale n. 457/2022, sul sito della Camera di Commercio (nell'Albo camerale e nella sezione dedicata del Registro Imprese) per il periodo di tempo di 25 giorni;
- di ritenere che la notificazione si intenda perfezionata decorsi 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Camera di Commercio (nell'Albo camerale e nella sezione dedicata del Registro Imprese), come previsto dalla citata determinazione dirigenziale n. 457/2022. Avverso la presente Determinazione è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla notificazione;
- di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.

Il Dirigente
dell'area Anagrafe e Registri
e
Conservatore
del Registro delle Imprese
(Dott. Pietro Scola)

Allegato: elenco imprese da cancellare.